



Sommario

CIRCOLARE INFORMATIVA DICEMBRE 2020	2
LE NEWS DI DICEMBRE.....	2
VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2020	3
STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI.....	3
RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI: ANCORA VALIDE LE "VECCHIE"	
INDICAZIONI	5
ESPORTATORI ABITUALI: OPERATIVO IL PROVVEDIMENTO SULLE NOVITÀ IN TEMA DI	
DICHIARAZIONI DI INTENTO	6
FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° GENNAIO 2021 NUOVE SPECIFICHE OBBLIGATORIE PER	
TUTTI.....	8
ASPETTI FISCALI E DEGLI OMAGGI NATALIZI.....	10
BONUS SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI.....	13

**CIRCOLARE INFORMATIVA DICEMBRE 2020****LE NEWS DI DICEMBRE****CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI****Autorizzato l'utilizzo del credito di imposta anche per il canone di locazione relativo al mese di giugno**

L'articolo 77, D.L. 104/2020 ha modificato l'articolo 28, D.L. 34/2020 prevedendo, tra le altre misure, l'estensione del credito di imposta per le locazioni al canone relativo al mese di giugno e la spettanza per le imprese turistico ricettive del credito di imposta sui canoni mensili che vanno da aprile a dicembre 2020 (in caso di affitto d'azienda il credito di imposta è determinato nella misura del 50% del canone). Le predette novità erano subordinate all'autorizzazione dell'Unione europea, assunta con la decisione n. 7595 del 28 ottobre 2020.

Pertanto, già da subito è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito di imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo per le casistiche previste normativamente, a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

(Interrogazione parlamentare, risposta n. 5-05003, 18/11/2020)

CREDITO DI IMPOSTA SPESE DI PUBBLICITA'**Pubblicato l'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta per il 2020**

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l'accesso al credito di imposta per l'anno 2020 e l'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l'indicazione della percentuale provvisoria di riparto (è obbligatorio inviare entro il 31 gennaio 2021 la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati). L'elenco e gli importi teorici sono ravvisabili al seguente link

https://informazioneeditoria.gov.it/media/3334/soggetti-richiedenti_comunicazioni-bonus-pubblicita-2020.pdf.

A tal proposito, poiché le risorse destinate alla copertura dell'agevolazione sono risultate inferiori all'ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti, in misura proporzionale agli importi richiesti, con percentuale pari al 14,8% per gli investimenti sulla stampa, pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni e con una percentuale compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria, elenco dei soggetti richiedenti, 25/11/2020)

ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE**Comunicare le anomalie in relazione alle attività detenute all'estero nel 2017**

L'Agenzia delle Entrate ha inviato ai detentori di attività all'estero comunicazioni di anomalia finalizzate alla promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che risultano non avere dichiarato in tutto o in parte le attività finanziarie detenute all'estero nel 2017, nonché gli eventuali redditi esteri percepiti in relazione a tali attività estere. Le informazioni contenute nelle segnalazioni dirette ai contribuenti, che evidenziano le anomalie riscontrate, saranno a disposizione degli interessati nella sezione "l'Agenzia scrive" del cassetto fiscale. Il destinatario della comunicazione potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Se invece ritiene



di non essere in errore potrà fornire spiegazioni e ulteriori documenti oppure chiedere ulteriori chiarimenti.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 348195, 06/11/2020)

MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Chiarimenti sull'agevolazione Iva prevista dall'articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020

L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno chiarito che il regime Iva di esenzione temporanea è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, purché contempli i beni ritenuti necessari a fronteggiare l'epidemia Covid-19 individuati dalla norma.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 26, 15/10/2020 e Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 45, 26/11/2020)

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2020

Entro il prossimo **28 dicembre 2020** (il giorno 27 cade di domenica) i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2020. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013

per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente

6035

per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva 	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2019 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di



imposta coincidente con l'anno solare, al 10 marzo 2021 (in virtù della proroga concessa dal D.L. 157/2020, il cosiddetto Decreto Ristori-*quater*).

La stampa "cartacea" dei registri contabili

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l'obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell'esercizio 2019 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 10 marzo 2021. Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2019, entro il 10 dicembre 2020.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2019/1, 2019/2, 2019/3 etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2019/1, 2019/2, 2019/3 etc.
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2019/1, 2019/2, 2019/3 etc.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

RIPRODUZIONE VIETATA



Alle modifiche dell'obbligo di stampa dei libri contabili non sono state effettuate modifiche in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il **termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale** (per l'esercizio 2019, **entro il 10 marzo 2021**).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei: **L'imposta di bollo infatti va versata entro il 30 Aprile mediante modello F24 con codice tributo 2501.**

L'**ammontare annuo** dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI: ANCORA VALIDE LE "VECCHIE" INDICAZIONI

L'articolo 25-bis del D.P.R. 600/73 prevede che, nei rapporti di agenzia, la base imponibile sulla quale vengono calcolate le ritenute IRPEF o IRES è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte. Nel caso in



cui l'agente si avvalga in via continuativa, nell'esercizio della sua attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle provvigioni.

Come previsto dal D.M. 16 aprile 1983, l'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta è subordinata alla presentazione al committente, da parte del percipiente le provvigioni, di una dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso e l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

La suddetta dichiarazione deve essere spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- per i nuovi contratti di agenzia, presumendo il verificarsi delle condizioni, entro 15 giorni dalla stipula;
- entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo alle condizioni per poter accedere alla ritenuta ridotta o che ha fatto venir meno le condizioni stesse;
- entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alle provvigioni, per le operazioni occasionali.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31/E/2014, ha previsto e specificato che:

- è possibile effettuare la trasmissione della dichiarazione anche tramite PEC, rispettando comunque i termini previsti dal D.M. 16 aprile 1983 e sopra illustrati;
- la dichiarazione conserva validità anche oltre l'anno a cui si riferisce;
- permane l'obbligo di dichiarare il venire meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.

Tutto ciò premesso, ricordiamo dunque che:

- al fine di usufruire dell'applicazione della ritenuta ridotta anche per le provvigioni che saranno riconosciute nel 2021, coloro che hanno già inviato la comunicazione non dovranno più presentarla considerato che la stessa conserva validità fino a revoca;
- i soggetti che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno invece procedere con l'invio della stessa entro il prossimo 31.12.2020.

ESPORTATORI ABITUALI: OPERATIVO IL PROVVEDIMENTO SULLE NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO

L'articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) ha introdotto importanti semplificazioni nella procedura per non imponibilità iva che hanno trovato applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

In particolare:

- la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
- non vi sarà più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia delle entrate;
- gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall'Agenzia delle entrate dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l'obbligo da parte dell'importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU).

Accanto alle richiamate semplificazioni e sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, le modifiche intervengono anche sotto il profilo sanzionatorio, portando da fissa (da 250 a 2.000 euro) a proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta) la sanzione prevista per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle entrate.



All'atto della sua introduzione l'attuazione del Decreto Crescita era rinviata all'emissione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate emesso in data 27 febbraio 2020 con il n. 96911. Tale provvedimento ha introdotto le modalità operative di attuazione delle semplificazioni permettendo agli esportatori abituali, a partire dal 2 marzo 2020 e con il semplice accesso al proprio "Cassetto fiscale", di consultare per ciascun fornitore le informazioni necessarie contenute nelle dichiarazioni d'intento stesse.

Si ricorda, da ultimo, che con il provvedimento citato è stato approvato anche un nuovo modello di dichiarazione d'intento da utilizzare sempre dal 2 marzo 2020, l'utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è stato comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ovvero fino allo scorso 27 aprile 2020.

In sintesi per il 2021:

Sono aboliti i seguenti obblighi	• consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell'esportatore abituale; • annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri sia per l'esportatore abituale che per il fornitore; • consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento; • indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall'esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi della medesima.
Resta valido il seguente obbligo	Trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta ad opera dell'esportatore abituale
Sanzioni	Proporzionali dal 100 al 200% dell'imposta
Modello da utilizzare	Provvedimento 2 marzo 2020

PROBABILE DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

Premesso che:

- l'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, prevede che *"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*;
- l'articolo 1, D.P.R. 100/1998, afferma che *"[...] Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"*;

Vi segnaliamo, come per l'anno 2019, le situazioni che potrebbero verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto:

FATTISPECIE	TRATTAMENTO	ANNO DETRAZIONE
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2020	Possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di dicembre 2020	2020



Fatture ricevute nel mese di gennaio 2021 (datate dicembre 2020) e registrate nel mese di gennaio 2021	Dovranno necessariamente confluire nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2021 o successive	2021
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 non registrate a dicembre 2020	Possono rientrare ai fini della detrazione nella Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2020 da presentare entro il 30 aprile 2021	2020
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021	Possono essere detratte nel 2020 solo attraverso la presentazione di una Dichiarazione annuale IVA integrativa relativa all'anno 2020	2020

Nel momento in cui il Sistema di Interscambio non riesca a consegnare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricezione corrisponde con la data di presa visione del file fattura. Questo sarà il momento a partire dal quale potrà essere detratta l'IVA per il cliente.

FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° GENNAIO 2021 NUOVE SPECIFICHE OBBLIGATORIE PER TUTTI

In data 23.11.2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro** che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche a **partire dal prossimo 1° gennaio 2021**.

Relazione tra esterometro e fattura elettronica

Quanto all'esterometro è bene ricordare che tale adempimento può essere evitato laddove le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri siano trasmesse in formato elettronico a mezzo SdI. Nessun esonero invece è ad oggi previsto con riferimento alle fatture cartacee ricevute da soggetti esteri le quali, pertanto, dovranno necessariamente confluire nell'esterometro.

Come già descritto con nostra circolare monotematica, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

- codice tipo-documento (codice TD),
- codice natura IVA dell'operazione (codice N),

L'obiettivo dell'Amministrazione Finanziaria è quello di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l'Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o *reverse charge*). Tali dati verranno utilizzati dall'Agenzia al fine di predisporre la Dichiarazione IVA precompilata.

Con riferimento ai codici tipo-documento la recente Guida dell'Agenzia delle entrate, oltre a fornire indicazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento (note di credito e debito semplificate, fatture da *reverse charge* interno, fatture per acquisti dall'estero, per citarne alcune) fornisce un'utile tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.



La tabella riepilogativa dei codici tipo-documento

Codice	Descrizione	Flusso
TD01	Fattura	FE/Esterometro
TD02	acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	nota di credito	FE/Esterometro
TD05	nota di debito	FE/Esterometro
TD06	Parcella	FE
TD07	fattura semplificata	FES
TD08	nota di credito semplificata	FES
TD09	nota di debito semplificata	FES
TD10	fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)	Esterometro
TD16	integrazione fattura reverse charge interno	FE
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)	FE
TD21	autofattura per splafonamento	FE
TD22	estrazione beni da Deposito IVA	FE
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	FE
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	FE
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)	FE
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, sempre la recente Guida dell'Agenzia, fornisce utili indicazioni in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Le sotto categorie dei codici natura Iva

N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2	Non soggette – altri casi
N3.1	Non imponibili – esportazioni
N3.2	Non imponibili – cessioni intracomunitaria
N3.3	Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento

RIPRODUZIONE VIETATA



N3.6	Non imponibili – altre operazioni
N6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile - altri casi

Rispetto alla versione del precedente tracciato xml le nuove specifiche introducono la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d'acconto.

Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all'interno del medesimo documento.

Il nuovo elenco delle tipologie di ritenute

RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
RT03	Contributo Inps
RT04	Contributo Enasarco
RT05	Contributo Enpam
RT06	Altro contributo previdenziale

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo "importo" relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo "Dati Bollo", ma diventerà facoltativa l'indicazione del relativo importo.

Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, **dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.**

ASPETTI FISCALI E DEGLI OMAGGI NATALIZI

Come ogni anno, al termine dell'esercizio e in concomitanza con l'arrivo del Natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'Iva, ed è pertanto necessario identificare:

- la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all'impresa.

Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell'attività di impresa.



Vediamo pertanto quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando le due variabili sopra evidenziate.

Destinatario dell'omaggio	→	dipendente
	→	terzo
Tipologia del bene	→	Beni prodotti o commercializzati dall'impresa
	→	Beni acquistati per la donazione

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.

Valore unitario inferiore o uguale a 50 euro	integralmente deducibili
Valore unitario superiore a 50 euro	la spesa rientra tra quelle di rappresentanza

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell'articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.

L'inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

- il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le soglie contenute nel testo dell'articolo 108, Tuir sono le seguenti:

1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Percentuali di deducibilità	
Fino a 10 milioni di euro	1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	0,6%



Oltre 50 milioni di euro

0,4%

In merito all'Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Da cui:

spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	detraibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori a 50 euro	indetraibilità del 100%

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

- dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);
- dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

**Omaggi a clienti/fornitori**

Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva

Omaggi a dipendenti

Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'Iva è indetraibile

BONUS SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Con il provv. n. 381183, datato 16 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 47,1617% la nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del DL 34/2020 convertito, a fronte dell'aumento di risorse stanziato dall'art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 (c.d. DL "Agosto").

Ricordiamo che il credito d'imposta "teorico" è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Al fine di accedere all'agevolazione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854.

Il provvedimento n. 381183/2020 precisa inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il credito può essere compensato a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, e, quindi dal 17 dicembre.

A fini esemplificativi, si consideri che nel 2020 un'impresa sostenga spese di sanificazione pari a 50.000 euro e abbia indicato nella comunicazione un credito d'imposta "teorico" pari a 30.000 euro (60% di 50.000). Il credito effettivamente fruibile, a norma del primo provvedimento dell'11 settembre 2020 n. 302831, era pari a 4.692,69 euro (30.000 x 15,6423%), mentre per effetto dell'incremento delle risorse il credito d'imposta utilizzabile sarà pari a 14.148,51 euro (30.000 x 47,1617%).

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.